



15625-23

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza
camera di consiglio
10/01/2023

Registro generale
n. 28706/2022 (n. 9)

Sentenza n. 9/2023

Composta dai Consiglieri:

Filippo Casa	Presidente
Michele Bianchi	
Raffaello Magi	
Daniele Cappuccio	
Alessandro Centonze	Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) ^(omissis) (omissis) nato il ^(omissis) ;

Avverso l'ordinanza emessa il 12/05/2022 dal Tribunale di Udine;

Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 12 maggio 2022 il Tribunale di Udine, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da (omissis) (omissis) finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-13 del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio giurisdizionale.

2. Avverso questa ordinanza (omissis) (omissis) a mezzo dell'avvocato (omissis) (omissis) ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen., che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte, attestata dal fatto che una parte consistente di tali condotte illecite era stata commessa dal ricorrente, in un arco temporale ristretto, quando era ancora minorenni.

Questa correlazione era stata svalutata dal Tribunale di Udine, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite del condannato, dimostrato dalla loro sostanziale omogeneità, sulla quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, disattendendo le censure difensive prospettate con l'istanza proposta nell'interesse di (omissis) (omissis) ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da (omissis) (omissis) è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da (omissis) (omissis) ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso,

che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01).

L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitudine, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01).

La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

3. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta da (omissis) (omissis) nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., non risultando esplicitati gli elementi che giustificavano il rigetto dell'istanza presentata nell'interesse del condannato in relazione ai reati giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte, indicate nei punti 1-13 del provvedimento impugnato.

Si consideri, in proposito, che, per giustificare il rigetto, il Tribunale di Udine si limitava ad affermare, in termini assertivi, che le condotte illecite di (omissis) non erano espressive di un disegno criminoso preordinato e non potevano ritenersi unificate dall'omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio, non essendo stati acquisiti elementi processuali dimostrativi dell'unicità del programma delinquenziale invocato dal condannato.

Secondo il Giudice dell'esecuzione, i comportamenti criminosi in esame coinvolgevano beni giuridici eterogenei, riguardando la commissione di reati che non erano assimilabili ai presenti fini processuali, anche alla luce dell'eterogeneità territoriale che li connotava. L'eterogeneità esecutiva delle condotte illecite poste in essere da (omissis);ra l'altro, si riteneva provata da un ulteriore elemento sintomatico, rappresentato dall'ampiezza dell'arco temporale nel quale i comportamenti criminosi si concretizzavano, compreso tra il 3^{(om}

A fronte di tali, invero generici, richiami, il Tribunale di Udine non dava conto del fatto che una parte significativa delle condotte illecite poste in essere da (omissis) (omissis) era stata commessa tra il 2 (omissis)), in un arco temporale oggettivamente ristretto, lasciando prefigurare, quantomeno in astratto, una possibile omogeneità esecutiva e contesti criminali contigui. Si consideri, in proposito, che risultano commessi nel 2005 i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 2, 3, 4 e 5; mentre, risultano commessi nel 2006 i reati giudicati dalle decisioni di cui ai punti 1, 6, 7, 8, 9 e 10.

Su questi dati circostanziali, dunque, si imponeva una verifica giurisdizionale analitica, finalizzata a escludere che la potenziale contiguità delle ipotesi di reato giudicate dalle pronunzie presupposte – che, peraltro, venivano richiamate solo *per relationem* nel provvedimento impugnato – non consentiva di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell'interesse di (omissis) Occorreva, pertanto, verificare la possibilità di concedere il beneficio invocato, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., se non per tutti i reati almeno per una parte di essi, atteso che il riconoscimento della continuazione fra gruppi di reati «non si estende automaticamente anche agli ulteriori reati collegati solo occasionalmente ad uno dei gruppi di reati [...]» (Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009, Maniero, Rv. 245472-01).

Il Tribunale di Udine, infine, non si soffermava adeguatamente sulla posizione minorile di (omissis) rilevante per i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del provvedimento censurato, su cui ci si doveva soffermare analiticamente, valutando le condizioni ambientali e sociali del ricorrente. Non appaiono, infatti, soddisfacenti le conclusioni alle quali giungeva il Giudice dell'esecuzione, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 del provvedimento impugnato, si limitava ad affermare che «la condizione di minorenne, se incide sulla valutazione delle circostanze valorizzabili ai fini del riconoscimento della continuazione, non può snaturare gli elementi costitutivi dell'istituto [...]».

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui nelle ipotesi in cui si invoca «il riconoscimento della

continuazione tra reati commessi da un soggetto minorenni, incombe sul giudice di considerare, con puntuale motivazione, l'incidenza delle condizioni sociali ed ambientali in cui il minore è cresciuto sulla programmazione delle condotte illecite commesse, specialmente se connotate da notevoli contiguità temporale ed uniformità di modalità esecutive, in considerazione della particolare sensibilità del medesimo e della conseguente sua condizionabilità dal contesto circostante» (Sez. 1, n. 18318 del 26/03/2018, S., Rv. 273140-01).

4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Udine, per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine.

Così deciso il 10 gennaio 2023.

Il Consigliere estensore

Alessandro Centonze



Il Presidente

Filippo Casa



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li 13/04/2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina Calcagni